

*Altra parte nel procedimento:* Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avocats)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentanti: A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor)

### Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T-586/14, EU:T:2016:154), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 270 del 25.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie**

(Causa C-307/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 131 — Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 147 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 273 — Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell'esenzione al raggiungimento di un determinato volume d'affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori]**

(2018/C 142/06)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

### Parti

Ricorrente: Stanisław Pieńkowski

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

### Dispositivo

*L'articolo 131, l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell'ambito di una cessione all'esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d'affari nell'esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori, qualora l'inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell'esenzione di tale cessione.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 12.9.2016.